



Università  
degli Studi di  
Messina

## Relazione istruttoria per il Senato Accademico

Oggetto: Modificazioni al Regolamento didattico-tipo corso di studio.

### Premesso che:

- con la Legge 12 aprile 2022, n. 33, recante “*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*”, è stata riconosciuta la possibilità per ciascuno studente di iscriversi contemporaneamente a due diversi corsi di studio di istruzione superiore, anche presso più università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale;
- con Decreto Ministeriale n. 930 del 17 luglio 2022 sono state disciplinate le modalità per facilitare la contemporanea iscrizione di cui alla superiore legge;
- in particolare, il predetto Decreto prevede che:
  - ✓ le Università disciplinano, a decorrere dall’a.a. 2022-2023, nei propri regolamenti didattici di Ateneo disposizioni generali per facilitare la contemporanea iscrizione degli studenti, rinviando ove necessario per la disciplina di dettaglio ai regolamenti didattici dei corsi di studio in relazione alla peculiarità degli stessi corsi in termini di obiettivi formativi specifici, risultati di apprendimento attesi e metodologie didattiche;
  - ✓ è consentita l'iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione - ad eccezione dei corsi di specializzazione medica - nonché l'iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica;
  - ✓ non è, invece, consentita l'iscrizione contemporanea a due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti alla stessa classe, né allo stesso corso di master, neanche presso due diverse università, scuole o istituti superiori ad ordinamento speciale e, inoltre, al fine di favorire l’interdisciplinarietà della formazione, in caso di due corsi di laurea o di laurea magistrale appartenenti a classi di laurea o di laurea magistrale diversi, l’iscrizione contemporanea è consentita solo qualora i due corsi si differenzino per almeno i due terzi delle attività formative;
  - ✓ nel caso di iscrizione a due corsi a numero programmato locale, lo studente deve essere collocato in posizione utile nelle graduatorie di entrambi i corsi;
  - ✓ qualora uno dei due corsi di studio sia a frequenza obbligatoria, è consentita l’iscrizione ad un secondo corso di studio che non presenti obblighi di frequenza. Tale disposizione non si applica relativamente ai corsi di studio per i quali la frequenza obbligatoria è prevista per le sole attività laboratoriali e di tirocinio;

### Considerato che:

- ai fini di apportare le necessarie modifiche al Regolamento didattico-tipo corso di studio, oltre al predetto decreto, sono state prese in considerazioni la nota MUR prot. n. 25965 del 15 dicembre 2022, nonché le FAQ che il Ministero ha pubblicato in merito;

- ai sensi del novello art. 1-*bis* del Regolamento didattico-tipo corso di studio, all'atto della richiesta di contemporanea iscrizione, il Consiglio di Corso di Studio, con il supporto della competente segreteria amministrativa del Corso, farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle attività di base, caratterizzanti, affini o integrative associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio;
- nel caso in cui la differenziazione sia da calcolare tra corsi di studio di differente durata, il calcolo dei due terzi è da riferirsi al corso di studio di durata inferiore;
- in caso di esito positivo della verifica di cui sopra, il Consiglio di Corso di Studi farà riferimento alla somma dei valori assoluti delle differenze dei CFU attribuiti alle "altre attività formative" associate ai Settori Scientifico Disciplinari presenti nell'offerta didattica programmata dei due Corsi di Studio, fermo restando che in questa fase rientrano integralmente nella differenziazione tutti i CFU associati a attività di tirocinio formativo e orientamento, attività di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, attività di tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici SSD e prova finale poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso e non spendibili per l'altro Corso di Studi;
- la verifica annuale del mantenimento dei requisiti per la contemporanea iscrizione, prevista dalla vigente normativa, è effettuata dalla segreteria amministrativa del Corso e risulta assolta in assenza di modifica dei piani di studio. In caso di eventuale modifica di uno o entrambi i piani di studio che coinvolga le attività di base, caratterizzanti o affini o integrative o di passaggio ad altro corso di studio o di trasferimento in ingresso, lo studente deve presentare apposita istanza al Consiglio di Corso di Studi affinché quest'ultimo possa operare un nuovo controllo in merito alla necessaria differenziazione;
- l'art. 15 disciplina il riconoscimento dei crediti in caso di contemporanea iscrizione, stabilendo limiti e modalità, e specificando che non possono essere oggetto di riconoscimento i crediti acquisiti, nell'altro Corso di Studi, nelle attività di tirocinio formativo e orientamento e/o di stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali, e/o tirocinio pratico valutativo, laboratori associati a specifici SSD, poiché trattasi di attività formative volte ad acquisire competenze e agevolare le scelte professionali cui lo specifico titolo di studio può dare accesso;
- inoltre, all'art. 9, è stato disciplinato l'anticipo degli esami di profitto ed è stato previsto, all'art. 13, con riguardo alla prova finale per il conseguimento della Laurea, che la tesi deve essere presentata dal candidato ai competenti uffici amministrativi almeno 7 giorni lavorativi prima della prova finale ed è stato specificato, in relazione ai criteri da seguire per l'attribuzione dei punti per il voto curriculare, che i tirocini di orientamento presso aziende ed enti di ricerca possano essere anche "curricolari";

**Visti:**

- il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Messina;
- il vigente "Regolamento didattico-tipo Corso di Studio";
- la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante "*Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore*";
- il Decreto Ministeriale n. 930 del 17 luglio 2022;
- la nota MUR prot. n. 25965 del 15 dicembre 2022;

- le FAQ ministeriali in materia pubblicate dal MUR;

Sulla base di quanto sopra relazionato si sottopone al Senato Accademico:

- di approvare, subordinatamente al parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, le modificazioni del “Regolamento didattico-tipo Corso di Studio”, il cui testo è allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale;
- di dare mandato alla competente articolazione amministrativa di procedere all’adeguamento d’ufficio di tutti i Regolamenti didattici dei Corsi di Studio dell’Ateneo, al fine di poter predisporre prontamente i relativi decreti di emanazione, in considerazione dell’imminente scadenza prevista per il completamento della Scheda Unica Annuale (SUA).

*Allegato: Testo Regolamento didattico-tipo Corso di Studio.*

Il Responsabile della struttura proponente  
Il Direttore Generale  
Avv. Francesco Bonanno